

CLXXIX.

TORNATA DEL 9 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — Sunto di petizione — Congedi — Omoggi — Istanza e proposta del Guardasigilli sull'ordine del giorno — Dichiarazione del Senatore Roncalli circa la relazione sulle petizioni — Parlano sull'incidente i Senatori Martinengo, Sclopis, Arrivabene, Lausi e Gallina — Fissazione dell'ordine del giorno per martedì — Approvazione del progetto di legge pel Trattato di navigazione e commercio colla Repubblica di Costa-Rica e colle Isole Avajane — Raccomandazione del Senatore Lausi, e risposta del Guardasigilli in ordine al progetto di legge per sanatoria de' matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali — Approvazione dei due articoli di questa legge e squittinio segreto su entrambe — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni per l'armata di mare — Approvazione degli articoli dal 1 al 5 — Proposta d'aggiunta del Senatore Duchoquè all'art. 6 — Osservazioni del Senatore Menabrea sulla prima parte di quest'articolo combattute dal Relatore e dal Senatore Farina — Adesione del Ministro della Marina all'emendamento Duchoquè — Approvazione dell'articolo e dell'emendamento — Approvazione degli articoli dal 7 al 14 — Emendamento all'articolo 15 del Ministro della Marina, appoggiato dal Relatore e dal Senatore Di Sonnaz — Approvazione di questo articolo emendato e dei seguenti fino al 27 ed ultimo — Squittinio segreto sul complesso della legge.

La seduta è aperta alle ore 3 10.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà cognizione al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3707. Monsignore Novasconi, vescovo di Cremona, rassegna al Senato motivate istanze perchè voglia respingere il progetto di matrimonio civile. »

« 3708. Tre consiglieri della Deputazione provinciale di Bologna sottopongono al Senato alcune considerazioni in ordine alle spese attribuite a quella provincia colle nuove leggi di unificazione. »

« 3709. Le Giunte Municipali di Isnello, Gratteri, Castelbuono, Petralia sottana e Girace (Sicilia) domandano che venga respinto il progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette e sia mantenuto il sistema in vigore. »

Presidente. Si dà lettura di tre domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le domande dei signori Senatori Camozzi Sauli F. e Torremuzza per un congedo che loro è accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

I Vescovi ordinari diocesani delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova di 250 esemplari delle loro *Osservazioni contro il matrimonio civile.*

Il professore Alfonso Bracca d'alcune copie di un suo opuscolo sulla *Pena di morte.*

La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi permetto di rivolgere una preghiera al Senato ed è questa. Il Senato non può ignorare che si trova impegnata nel-

l'altro ramo del Parlamento una discussione molto grave sulla questione dell'abolizione della pena di morte.

L'importanza di tale questione non mi permetterebbe di assentarmi; d'altra parte io trovo nell'ordine del giorno del Senato portato, credo, per la tornata di domani, il progetto di legge sulla unificazione legislativa.

L'importanza grave di questo disegno di legge, ed aggiungerò pure un sentimento di riverenza verso il Senato, molto meno mi permetterebbero di non assistere ad una tale discussione o di ricorrere all'espedito della nomina di un Commissario regio.

Io pregherei perciò il Senato di apprezzare queste mie condizioni, e di voler rimandare a martedì o mercoledì della settimana entrante l'inizio della discussione sull'unificazione legislativa.

Presidente. Se non vi ha chi faccia osservazioni in proposito, io crederò che il Senato trovi ragionevoli le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, di differire il principio dell'esame della legge importantissima dell'unificazione legislativa fino a martedì prossimo.

Intanto accordo anche la parola all'onorevole Presidente della Commissione delle petizioni.

Senatore Roncalli F. Ho chiesto la parola per far presente agli onorevolissimi signori Senatori che la Commissione delle petizioni avrebbe in ordine la relazione per alcune di esse e segnatamente per due che furono già dichiarate d'urgenza dal Senato.

Quindi i signori Relatori saranno agli ordini del Senato e della Presidenza per quando crederanno di portarle all'ordine del giorno.

Presidente. Se il Senato pensa che la seduta di oggi non dovendo dar materia a lunga discussione, possa dar luogo al Senato di ascoltare la relazione delle petizioni, io le porrò all'ordine del giorno.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Se fra le petizioni che devono essere riferite ci sono quelle di cui è già stata distribuita la relazione, io non avrei nulla da opporre, ma se fra queste fosse da riferirsi quella sottoscritta da 11 mila individui, io crederei che questa meriti speciale riguardo.

S'egli è un dovere dei Senatori lo intervenire alle sedute, egli è altresì un diritto per questi di poter sapere le cose che in questa o in quella seduta saranno trattate.

Penso perciò che non possa assolutamente essere trattata oggi la citata petizione, dappoichè il numero dei Senatori presenti non ci induce a credere che fosse a loro cognizione che si potesse discutere, altrimenti si sarebbero posti in grado d'intervenire e prendere parte a questa grave discussione.

Senatore Roncalli. Domando la parola per uno schiarimento.

Senatore Martinengo G. Domando quindi se nelle

petizioni da riferirsi vi è anche quella di cui ho fatto testè cenno.

Presidente. Ha la parola il Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli. L'onorevole signor Senatore Martinengo ha domandato se fra le petizioni che sarebbero state da riferirsi anche presentemente, vi siano di quelle per cui non fu distribuita la relazione. Faccio osservare all'onorevole Senatore Martinengo che non è uso del Senato di distribuire la relazione delle petizioni, ma che soltanto si distribuisce un elenco di esse. Se la sua domanda si riferisce all'elenco, io rispondo affermativamente che le petizioni per le quali è pronta la relazione sono appunto contenute nell'elenco. Faccio perciò osservare all'onorevole Senatore Martinengo che anche la petizione così detta degli 11 mila, nella quale, dirò fra parentesi, soltanto sei firme furono riconosciute legali, vi è compresa.

Del resto, io non ho fatto che accennare all'onorevole signor Presidente ed al Senato il fatto che per parte della Commissione tutto era in pronto per le relazioni rimettendomi del resto alla saviezza del Senato per la decisione del quando esse dovranno discutere, la Commissione non essendo affrettata a riferire piuttosto oggi che domani.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io non ho nulla a dire. Credevo che l'onorevole Senatore Martinengo volesse parlare della petizione relativa ai fatti del settembre, ed aveva per questa sola ragione chiesto la parola, ma ora vi rinuncio.

Senatore Solopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Solopis. Relativamente alla petizione a cui si riferisce l'onorevole Senatore Martinengo, che ha tratto, credo, ai fatti di Torino, parmi che sia indispensabile si abbia durante la discussione la presenza del signor Ministro dell'Interno. Credo che sarebbe mancare ai doveri di delicatezza e verso il Ministro e anche verso altre circostanze cui ora è, per lo meno inutile accennare, se si aprisse l'accennata discussione senza che fosse presente il signor Ministro dell'Interno, il quale solo potrebbe addurre quelle spiegazioni e dare quei riscontri che sarà opportuno domandare.

Presidente. Ho interrogato il Senato per sapere il giorno in cui stima si debba aprire questa discussione, perchè allora sarà pure avvertito il signor Ministro dell'Interno onde possa intervenire.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io propongo che si tenga seduta domani, e che in essa si tratti delle petizioni poichè se le sedute fossero rinviate a martedì prossimo, arriveremmo forse alle vacanze di Pasqua senza poter dar corso agli affari. Io confesso in verità che questi ripetuti 3 o 4 giorni di vacanza rendono l'ufficio di Senatore molto grave.

Presidente. Vi è una proposta per tener seduta domani. Domando se è appoggiata.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non ho nulla da osservare quanto alle cose dette dall'onorevole Senatore Sclopis, giacchè può essere sempre desiderabile la presenza del Ministro in una data circostanza; ma in quanto alle cose dette da un altro onorevole Senatore che parlò prima, il quale accenna alla necessità di casere il Senato in numero più o meno grande, mi permetto di osservare che noi non abbiamo che due numeri: il numero legale ed il numero non legale che possano fare oggetto di considerazione. Oggi avevamo all'ordine del giorno la discussione di tre progetti di legge, se siamo in numero legale si può discutere e votare queste leggi, e se rimarrà tempo, allora sarà il caso di vedere se ci sarà o non ci sarà il Ministro, e se si dovrà o non si dovrà dar corso alle petizioni.

Dietro queste semplici osservazioni, pregherei il signor Presidente di tener fermo l'ordine del giorno, e mettere in discussione le leggi che erano indicate, con riserva di consultare il Senato, quando rimanga tempo dopo la votazione di queste leggi, circa al dar corso o no alla relazione delle petizioni.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io debbo chiarire l'idea della quale l'onorevole preopinante mi avrebbe in certo modo accusato presso il Senato.

Io ho detto che siamo in poco numero, ma questo non fu il motivo per il quale credetti poter proporre al Senato di differire la trattazione delle petizioni ad un giorno più comodo, solo dissi che non erano all'ordine del giorno, e che tutti i Senatori non erano perciò consci che si avesse a trattare di tale argomento, che per la sua importanza richiedeva di essere portato all'ordine del giorno almeno 24 ore prima.

Quindi la mia mozione non riguardava il numero maggiore o minore. So che il numero deve essere legale, e spetta alla Presidenza l'accertare se sia o no raggiunto dai Senatori presenti.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Sta perfettamente la conclusione presa or ora che sia mantenuto l'ordine del giorno quale è; ma la quistione incidentale che si è sollevata poco fa sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia è quella che parmi richieda maggior riguardo.

Le ragioni allegate sono tali da far capace il Senato, che realmente il Ministro non potendo attendere alle nostre discussioni, sia conveniente aderire alla sua proposta di differire cioè la discussione della legge per l'unificazione giudiziaria ad uno dei primi giorni della settimana ventura.

Dunque su questo punto nulla mi sembra ostare a che si esaurisca l'ordine del giorno d'oggi, e poi sarà

il caso di determinare se vogliasi trattare delle petizioni.

Presidente. Io credo di essere in dovere di chiarire l'incidente, forse mal inteso per poca attenzione che si è prestata da principio alle mie parole.

Dopo che il Ministro della Giustizia dimostrò la convenienza di differire fino a martedì la discussione della legge per l'unificazione legislativa, io ho detto al Senato che se non vi era osservazione, e difatto non ve ne fu, si intendeva che il Senato annuiva alla proposta.

Quindi tengo per cosa giudicata che il primo giorno di seduta pubblica per la unificazione legislativa debba essere martedì.

Ora dunque la questione versa solo sul giorno in cui possa farsi la relazione delle petizioni di cui l'onorevole Senatore Roncalli ha dato contezza. A questo riguardo vi è la proposta dell'onorevole Arrivabene, il quale propone che domani si tenga seduta; locchè risponde altresì alle osservazioni fatte dal Senatore Martinengo il quale crede desiderabile che prima di dar corso all'ordine del giorno, il Senato sappia che all'ordine del giorno prossimo vi sarà relazione di petizioni.

Dunque io la pongo ai voti.

Chi crede che domani vi sia la seduta....

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Quando non vi sia all'ordine del giorno per domani null'altro che la relazione delle petizioni, a me sembrerebbe assai più conveniente di protrarre anche questa sino alla prima seduta che avrà una prospettiva di continuazione, in quanto che i Senatori che non sono di Torino possono avere il tempo di andare nei fatti loro senza essere obbligati a rimanere qui unicamente per passeggiare. Così almeno si avrà una serie non interrotta di sedute.

D'altronde due o tre giorni di ritardo non possono arrecar danno.

Presidente. Io confido che il Senatore Arrivabene vorrà aderire alla proposta di rimandare a martedì la relazione delle petizioni.

Senatore Arrivabene. Aderisco.

Presidente. Il primo progetto di legge che viene ora in discussione riguarda l'approvazione dei trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa-Rica, e colle isole Avajane.

(V. *Atti del Senato N. 187 e 188.*)

Sono due diverse leggi ambedue composte di un articolo unico.

La prima è questa:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa-Rica, firmato a San José di Costa-Rica il 14 aprile 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Washington il 13 aprile 1864. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, siccome questo progetto di legge è composto di un articolo unico, non vi sarà luogo a particolare votazione e si farà un solo squittinio segreto per le due leggi; e passeremo all'altro:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Regno di Hawaii, firmato in Parigi il 22 luglio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il... »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, mi riservo di mettere in votazione per squittinio segreto questa legge colla precedente.

Passo ora al progetto di legge riguardante la rinnovazione del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

La legge è composta di due articoli. (Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 191.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola propongo la separata votazione dei due articoli.

« Art. 1. Il termine concesso dalla legge 20 maggio 1863, N. 1265, ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1 maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate formalità richieste dalle leggi civili è rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Mi dispiace che non sia presente il Ministro della Giustizia, nè quello dell'Interno per una raccomandazione che io vorrei fare, ma essendo presente il Ministro della Marina, lo pregherò di comunicare a suoi colleghi l'osservazione che sto per fare.

Può accadere, e sicuramente accadde in un comune di cui ho perfetta cognizione, che alcuni già cittadini del Regno delle Due Sicilie, venutisi a stabilire nelle antiche provincie da molti anni, hanno contratto matrimonio senza far luogo a quelle pratiche che sono volute dal Codice che è vigente nelle provincie meridionali, cosicchè questi sarebbero precisamente contemplati dall'articolo della legge che è in discussione.

Ora quantunque io mi sia dato premura di fare avvisare questi tali, che sicuramente non leggono il bollettino delle leggi, che vi era questa disposizione e che avrebbero fatto molto bene a mettersi in regola, non hanno fatto niente; ed io credo che ciò avvenga per l'impaccio in cui si trovano per mandare le carte necessarie, e farle pervenire al loro antecedente domicilio.

(Entra il Ministro di Grazia e Giustizia)

Sono ben lieto che ora sia presente anche il signor Ministro della Giustizia. Io dunque credo che sarà bene che col mezzo del Ministro dell'Interno siano avvertiti i Sindaci, che quando nei loro Comuni si trovassero cittadini delle provincie meridionali ai quali sia applicabile questa disposizione di legge, per avere essi contratto matrimonio fuori del già Regno delle Due Sicilie e trascurate le pratiche colà richieste, che vogliano avvertirli e prestarsi anche per la trasmissione delle carte necessarie. Diversamente accadrà, che, o per inerzia, o per ignoranza, molti ancora non approfitteranno di questo nuovo termine che sicuramente sarà l'ultimo.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Lauzi è molto giusta, ed io aggiungerò che questa proroga del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici sarà improrogabile, ed appunto perchè improrogabile, si piglieranno tutte le cautele, acciò non si lasci nulla d'intentato perchè tutti siano avvertiti di conformarsi alla legge.

Presidente. Preso atto della dichiarazione del signor Ministro, propongo l'approvazione dell'articolo primo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Finchè sieno in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con Regio Decreto la trascrizione nei registri dello Stato civile e dopo esaminate le circostanze che concorrono in ciascun caso particolare.

» La domanda potrà essere presentata dai coniugi o dal superstite o dalla loro prole in caso di premorienza d'entrambi. I matrimoni così sanati produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione soprannunciata. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto di questa e delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sui progetti di legge per l'approvazione dei trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa Rica, e colle isole Avajane.

Numero dei votanti	85
Voti favorevoli	82
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la rinnovazione del termine

per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici
contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

Numero dei votanti 84
Voti favorevoli 79
Contrari 5.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE PENSIONI
PER L'ARMATA DI MARE.

(V. *Atti del Senato N. 180.*)

Presidente. Si passa alla discussione del progetto
di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni
dell'armata di mare.

Prego il Senatore Arnulfo, Segretario, di voler dare
lettura del progetto di legge che cade in discussione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del testo
della legge.

Vedi Infra.

Presidente. Accordo la parola a chi intende discor-
rere nella discussione generale.

Se non chiedesi la parola, interrogo il Senato se in-
tende chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione e votazione dei singoli ar-
ticoli.

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa
alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla
presente. »

Prego il Senatore Arnulfo Segretario di dare lettura
della tabella, perchè la votazione dell'articolo compren-
derà la votazione della tabella.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:

TABELLA delle pensioni di ritiro pei militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio pei tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per i militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio	8,000	»	8,000
Vice-ammiraglio (luogotenente generale)	6,500	150	8,000
Contrammiraglio - Ispettor generale del Genio navale - Maggior generale	5,000	150	6,500
Capitano di vascello - Commissario generale - Direttore delle costruzioni navali - Medico ispettore - Colonnello	3,800	120	5,000
Capitano di fregata di 1. classe - Commissario di ma- rina di 1. classe - Medico direttore - Ingegnere navale di 1. classe - Contabile principale di ma- gazzino - Tenente colonnello	3,000	100	4,000
Capitano di fregata di 2. classe - Commissario di ma- rina di 2. classe - Medico di vascello - Ingegnere navale di 2. classe - Direttore degli studi delle regie scuole di marina - Contabile di magazzino di 1. classe - Capo meccanico - Maggiore	2,500	70	3,200
Luogotenente di vascello - Sotto-commissario di ma- rina di 1., 2. e 3. classe - Medico di fregata di 1. e 2. classe - Farmacista capo - Sotto-ingegnere navale di 1. e 2. classe - Professori di 1., 2. e 3. classe nelle regie scuole di marina - Contabile di magazzino di 2. classe ed aiutante contabile di magazzino di 1. classe - Cappellano - Piloto di 1. classe - Meccanico di 1. e 2. classe - Capitano	1,900	35	2,250
Sottotenente di vascello - Sotto-commissario di marina aggiunto di 1. e 2. classe - Medico di corvetta di 1. classe - Farmacista di 1. classe - Sotto-inge- gnere navale di 3. classe - Professori aggiunti di 1. e 2. classe delle regie scuole di marina - Ai- tante contabile di magazzino di 2. e 3. classe - Piloto di 2. classe - Primo capo macchinista - Luogotenente	1,125	25	1,500

TORNATA DEL 9 MARZO 1865.

Segue TABELLA delle pensioni di ritiro dei militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio pei tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per i militari di grado inferiore	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Guardia marina di 1. classe - Scrivano del commissario di marina - Allievo ingegnere - Medico di corvetta di 2. classe - Farmacista di 2. classe - Ripetitore - Maestri e macchinisti delle regie scuole di marina - Assistente di magazzino - Piloto di 3. classe - Secondo capo macchinista - Sottotenente	1,000	20	1,300
Secondo pilota di 1. e 2. classe - Nocchiero di 1., 2. e 3. classe - Capo cannoniere di 1., 2. e 3. classe - Primo macchinista - Secondo macchinista - Aiutante macchinista - Capo maestro di 1. e 2. classe - Secondo capo maestro di 1. classe - Maestro d'ascia di 1. e 2. classe - Maestro veliere di 1. e 2. classe - Sotto-Ufficiale di maggioranza - Assistente di 1. e 2. classe del genio navale - Magazziniere di 1., 2. e 3. classe	730	18	1,000
Secondo nocchiero - Secondo capo cannoniere - Secondo capo maestro di 2. classe - Maestri d'ascia di 3. classe - Maestri velieri di 3. classe - Capo musica - Furiere maggiore - Tamburino maggiore - Trombettiere maggiore - Capo armaiuolo,	500	15	725
Allievo pilota - Timoniere - Caporale cannoniere - Allievo di maggioranza - Secondo maestro della maestranza - Furiere - Sergente - Capo armaiuolo di 2. classe	415	10	565
Marinaio di 1., 2. e 3. classe - Marinaio cannoniere di 1. e 2. classe - Caporale maggiore - Musicante Caporale furiere - Marinaio guardiano - Caporale tamburino - Caporale trombettiere - Fuochista di 1. e 2. classe - Caporale - Carbonaro di 1. e 2. classe - Operaio di 1. e 2. classe - Marinaio di maggioranza - Capo sarto - Capo calzolaio - Caporale prevosto	360	7	465
Infermiere - Soldato - Alunno marinaio	300	6	400

Presidente. Non facendosi osservazione, metto ai voti l'articolo primo coll'annessa tabella.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I militari della Regia Marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2, della detta legge, se oltre all'aver gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

- » Gli ammiragli e vice-ammiragli di sessant'anni;
- » I contrammiragli, di cinquantacinque;
- » Gli ufficiali superiori, di cinquantadue;
- » I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

» I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie marina di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi macchinisti, di quarantotto;

- » I militari di bassa forza, di quarantacinque. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purchè continuo 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento. »

(Approvato.)

« Art. 4. I militari, che dopo 25 anni di servizio, divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti. La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni del servizio prestato. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti i 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato.

» In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

Senatore Duchoqué. Le parole colle quali chiudesi la prima parte di questo articolo, portano la necessità del parere del Consiglio dell'Ammiragliato, perchè il Governo possa dare la giubilazione di autorità.

Questa disposizione non era nel primitivo progetto ministeriale. Essa fu l'effetto di un emendamento proposto nell'altro ramo del Parlamento.

Parmi che quando tale disposizione abbia a rimanere nella legge faccia d'uopo portarvi qualche modificazione od aggiunta, per evitare lo sconcio, che concorrano nel Consiglio dell'Ammiragliato a dare quel tal giudizio che è richiesto, militari che fossero di grado inferiore a quello della cui giubilazione si tratta, e molto meno che vi concorra quel funzionario dell'ordine amministrativo che pure fa parte del Consiglio nella sua normale composizione.

Così parvi anco dover essere inteso, che nel caso di cui si tratta, il Consiglio non sarà presieduto dal Ministro proponente, sebbene egli sia il presidente ordinario.

Qualche cosa di simile si ha già nel regolamento del 1861, che dispone intorno alle competenze del Consiglio ed alle sue discipline. Ma quello che ivi è prescritto, non potrebbe essere applicato al caso presente senza una espressa disposizione di questa legge; giacchè con questa si dà al Consiglio una competenza nuova, non prevista nè nel R. Decreto che istituì il Consiglio nè nel Regolamento che gli succedè.

In conseguenza proporrei come emendamento che dopo le parole *sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato*, colle quali finisce la prima parte dell'articolo, si aggiungesse la disposizione seguente:

« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente, e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado ma più anziani dell'ufficiale, della cui giubilazione si tratta. »

In sostanza si riprodurrebbe qui con leggera modificazione ciò che è prescritto nell'art. 18 del Regolamento del 1861.

Che il Presidente ordinario del Consiglio non aegga, vale a dire il Ministro, è naturale, quando egli è il proponente della misura intorno alla quale si tratta di deliberare, o che egli poi dee restar libero di prendere o no, dopo le deliberazioni del Consiglio.

Ed egualmente è chiaro, doversi evitare che possa essere chiamato ad influire sulla giubilazione di un ufficiale altro ufficiale che sia di grado inferiore, e molto meno poi un funzionario dell'ordine amministrativo.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Duchoqué. Ed a questo pure provvederebbe l'emendamento che ho l'onore di proporre, e che è con piccola differenza ciò che ad altri effetti si ha nel Regolamento del 1861; senonchè a completare la disposizione, crederi bene di aggiungere che in caso che i membri del Consiglio surrogati siano di grado eguale a quello dell'ufficiale interessato, debbano almeno essergli più antichi nel grado.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Se non si fosse proposta alcuna variazione alla legge ora in discussione non avrei mosso obiezione contro la medesima, e l'avrei accet-

tata quale fu presentata in Senato, poichè riconosco l'urgenza che sia votata, essendo attesa con grande ansietà dalla marina; ma poichè è proposto un emendamento, e che forse quest'emendamento potrà essere assentito da alcuni, io credo non soltanto di doverlo combattere, ma anche di dover combattere la disposizione stessa dell'articolo cui si riferisce.

Io penso che le due armate tanto quella di terra come quella di mare debbono essere regolate in quanto all'avanzamento e in quanto a giubilazione secondo i medesimi principii.

Ora nella legge stessa non ha guari votata dal Senato sulle giubilazioni dell'armata di terra, non si fa cenno di veruna disposizione, la quale sia nè anco simile a quella di cui si tratta, poichè le giubilazioni sono date dal Ministro sotto la sua responsabilità quando gli ufficiali i quali sono giubilati hanno conseguito il tempo di servizio richiesto dalla legge. Ora io non so il perchè per l'armata di mare si vorrebbe introdurre un principio nuovo, cioè che il Ministro non possa dare una giubilazione ad un ufficiale che ha il numero d'anni di servizio, senza che abbia ad interpellare il Consiglio d'Ammiragliato.

A che cosa questo conduce? Conduce evidentemente prima di tutto a mettere gli ufficiali dell'armata di mare in condizioni al tutto diverse da quelle dell'armata di terra.

Io secondo luogo questa disposizione conduce a togliere ogni specie di responsabilità al Ministro.

Ed invero, o Signori, notate primieramente che il Consiglio di Ammiragliato non è inamovibile, dipendendo totalmente dal Ministro: egli può essere mutato in quanto alla sua composizione secondo le norme stabilite da un semplice regolamento: se il Ministro concorda col Consiglio di Ammiragliato, il Consiglio d'Ammiragliato generalmente non sarà di parere contrario a quello del Ministro salvo in circostanze molto eccezionali, ed allora la responsabilità del Ministro, il quale avrà giubilato un ufficiale, sarà completamente coperta dal parere del Consiglio di Ammiragliato. Oppure il Consiglio di Ammiragliato respinge la proposta di giubilazione fatta dal Ministro, e potrà darsi che il Ministro non si incarichi più di porre a riposo quell'ufficiale, la cui giubilazione sarà stata respinta dal Consiglio di Ammiragliato, ed allora quell'ufficiale rimarrà al servizio; e se il servizio da esso si fa male, il Ministro potrà sempre addurre il voto del Consiglio d'Ammiragliato per esonerarsi da ogni responsabilità.

Io vorrei che il Ministro avesse sempre la sua responsabilità, e perciò bisogna lasciargliela completamente.

Io non capisco le responsabilità che sono dimezzate tra un corpo collegiale e tra un Ministro.

D'altronde io credo che quest'articolo sia stato votato sotto l'influenza di un pensiero erroneo; si è creduto che il Ministro avesse diritto di giubilare quando gli piacesse un ufficiale in qualunque stadio della sua car-

riera: questo è un errore; il Ministro non può giubilare un ufficiale se non quando ha conseguito quel numero d'anni di servizio che sono prescritti dalla legge. Ora quando un ufficiale è giunto a questo numero d'anni del suo servizio, è evidente che il Ministro può giudicare se esso è atto a continuare a servire attivamente sia riguardo a qualità fisiche che morali, sia riguardo alla sua capacità. Ora chi è giudice assolutamente della cosa non è il Consiglio certamente, il quale non entra nell'amministrazione delle cose della marina, ma bensì il Ministro il quale ha tutti i rapporti, tutti i documenti relativi al personale col quale è in continuo contatto, e che è più d'ogni altro in grado di giudicare della convenienza o non di conservare un ufficiale in attività di servizio.

Col principio che verrebbe introdotto da questo nuovo progetto di legge il Ministro può salvarsi da ogni specie di responsabilità, coprendosi, per così dire, del manto del Consiglio d'Ammiragliato, e talvolta può darsi che un'ingiustizia si commetta, senza che l'individuo che ne è stato vittima abbia mezzi di ricorrere nemmeno all'opinione pubblica, contro questa decisione.

D'alt onde, o Signori, vi è un'altra considerazione ancora, la quale è nell'interesse dell'amor proprio e dell'onore degli ufficiali medesimi. Quando un ufficiale è giubilato per ordine di un Ministro, egli ha sempre ancora la soddisfazione di poter dire, se è malcontento, che stato giubilato a torto, o per capriccio; ma quando un ufficiale è giubilato dietro parere di un Consiglio d'Ammiragliato, questo Consiglio dichiara che l'individuo è incapace o fisicamente o moralmente, e gli infligge in sostanza una taccia, uno sfregio.

Ora io domando se gli ufficiali di marina saranno ben soddisfatti di trovarsi così in condizione inferiore agli ufficiali dell'armata di terra.

Io credo, o Signori, che per tutti questi motivi se il Senato è disposto ad ammettere un emendamento qualsiasi, e se il signor Ministro lo accetta, così che la legge debba ritornare all'altro ramo del Parlamento, sia molto più logico attenersi ai principii che furono già sanciti dal Senato stesso, anzi che ammettere questa innovazione che difforma la legge, e, direi, toglie ogni responsabilità al Ministro, e nello stesso tempo può far sì che un ufficiale si trovi leso nell'onore da una decisione del Consiglio di ammiragliato.

Io quindi voterò contro la disposizione di questo articolo, ritenendo però quella parte in cui è detto che l'individuo messo a riposo prima che abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge per potere chiedere la sua giubilazione, avrà diritto di chiedere i motivi della determinazione presa a suo riguardo.

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Come relatore dell'Ufficio Centrale mi credo in obbligo di dare qualche risposta alle obiezioni del Senatore Menabrea; e prima di tutto dirò, che d'accordo anche col signor Ministro

accetterò le modificazioni proposte dal Senatore Duchoqué, come quelle che mentre mantengono la guarentigia che l'articolo sesto ha introdotto nella legge; guarentigia che io credo utilissima e anche necessaria nelle condizioni speciali dell'armata, fanno scomparire una difficoltà pratica che forse poteva esistere, vale a dire, che un individuo di grado superiore fosse giudicato (sebbene in realtà non si tratti di giudicare ma di emettere un parere solamente, mentre che il Ministero conserva tutta la sua libertà d'azione a questo riguardo) da ufficiali di grado o di anzianità inferiore. Ora siccome precisamente il Consiglio d'Ammiraglio era già incaricato di emettere un'opinione sulle promozioni a scelta degli ufficiali di marina, e in quel caso era stabilito che non pronunziasse sul merito di ufficiali di ugual grado, così sembra che questa disposizione debba anche estendersi al caso proposto.

Adesso rispondo partitamente alle obiezioni del Senatore Menabrea.

Prima di tutto bisogna chiarire un fatto, ed è questo: la giubilazione d'autorità nella nuova legge costituisce un vero grado di pena; colla legge antica se il Ministro poteva giubilare d'autorità, anche l'individuo poteva domandare la giubilazione. Ora la cosa è cambiata; si tratta del caso in cui un individuo non può domandare la sua giubilazione perchè non ha il numero di anni di servizio richiesti, ed il Ministro lo giubila d'autorità.

In questa circostanza non si può più adottare quel mezzo termine che si adottava anticamente, e che consisteva nell'invitare l'individuo a domandare la sua giubilazione. Adesso il pubblico conosce che l'ufficiale è stato giubilato d'autorità, ciò che vuol dire che sul suo conto, sulla sua condotta vi potevano essere mende, e osservazioni a fare.

Vediamo ora se questa giubilazione d'autorità sia una cosa tanto semplice come si vorrebbe far credere. Tale disposizione è una vera penalità che nel caso pratico produce conseguenze molto più gravi della disponibilità. Infatti il Ministro mette in disponibilità per motivi anche gravi un ufficiale, ma questi può essere riammesso poco tempo dopo, mentre se il Ministro giubila d'autorità un individuo, questi non può mai più essere riammesso che in caso di guerra guerreggiata.

Dunque le conseguenze pratiche di questa giubilazione d'autorità sono molto gravi, epperò non sono mai troppe le garanzie e le precauzioni che si debbono usare nell'esercizio di tale facoltà.

Ma il signor Senatore Menabrea dice:

Nel caso in cui il Consiglio di Ammiraglio fosse d'accordo col Ministro allora la posizione dell'individuo rimane molto più aggravata. Se valesse questo argomento allora sarebbe il caso di escludere qualunque giudizio, perchè certamente se un individuo è allontanato, per esempio, in seguito ad un Consiglio di disciplina egli è certo in una posizione più grave, ma egli deve imputare a sè stesso la sua posizione, ed il

legislatore non deve preoccuparsi di ciò ma solo della regolarità del giudizio e della retta applicazione delle penalità sancite dalla legge. L'obiezione che ha messo avanti l'onorevole Senatore Menabrea, relativa alla circostanza che questa garanzia non esiste a favore dell'armata di terra, non mi sembra di grave peso, perchè io porto opinione che sicuramente se si fosse votata la legge sull'armata di mare prima di quella sull'esercito, il Ministro della Guerra si sarebbe affrettato ad adottare tale clausola; però nell'Ufficio Centrale si è esaminata la questione, e si è detto che tale disposizione poteva essere accolta ed era anzi conveniente che fosse applicata anche all'armata di terra e fu suggerito il mezzo di farlo o per Decreto Reale o per mezzo di un articolo di regolamento.

Non bisogna dissimularsi che le garanzie che si danno sullo stato e posizioni dei militari convengono anzi tutto a mantenere la disciplina; l'arbitrio non ha mai prodotto niente di buono, e le due molle che fanno funzionare gli eserciti sono l'obbedienza passiva agli ordini dei superiori e la certezza che in nessun caso questi potranno esercitare alcun arbitrio.

Lo stato degli ufficiali dopo che venne stabilito per legge, ha contribuito immensamente ad assicurare la disciplina nell'armata, che è ora assai maggiore di quando la posizione degli ufficiali non era regolata dalla legge, ma dipendeva tutto dal buon volere del Ministro.

L'onorevole Senatore Menabrea oppone infine che la responsabilità del Ministro rimarrà diminuita.

Signori, io credo che sarebbe ormai tempo di farla finita con questo eterno ritornello della responsabilità dei Ministri, la quale in fatto non esiste, ed ogni volta che si invoca i Ministri la respingono; ciò lo vediamo ad ogni istante. Infatti il Ministro, quando gli vien segnalato un qualche inconveniente, vi risponde, ciò è vero, ma come posso io esaminare tante pratiche e firmare tante lettere al giorno, senza che mi sfuggano circostanze anche essenziali? Mi è impossibile di veder tutto coi proprii occhi.

Dunque questa responsabilità non esiste in fatto, e quando viene il caso d'invocarla, i Ministri la respingono sempre.

Io domando se non era molto meglio che il Consiglio di Stato dando un voto negativo per la questione della Pineta di Ravenna, per la questione dei prestiti fatti ai municipii di Milano, di Bologna, di Bergamo, ecc., ne avesse potuto impedire l'attuazione. La responsabilità ministeriale non avrebbe certo potuto venire esercitata in questa parte; ma il paese ci avrebbe guadagnato e i Ministri si sarebbero risparmiati i giusti rimproveri che loro vennero in seguito fatti in questo consesso.

Dunque non è veramente il caso di sempre invocare la responsabilità ministeriale, la quale è un nome vano, ed è invece conveniente di stabilire che per mezzo dell'opinione del Consiglio, almeno la responsabilità dei Ministri sia illuminata. Io voglio supporre sempre delle buone intenzioni nei Ministri, ma essi possono

esser anche tratti in errore o dai loro subalterni o eziandio dalle passioni comuni a tutti gli uomini anche quando sono rivestiti della carica di Ministri.

Dunque io non posso assolutamente acquietarmi alle ragioni addotte. Io mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Duchoqué perchè la credo conforme alle regole di disciplina, sebbene quando un tribunale agisce collegialmente non è più il caso di ricercare il grado dei membri che lo compongono.

Vediamo nei Consigli di guerra austriaci prenderci parte anche dei soldati per giudicare dei generali. Io non propongo questo sistema come più vantaggioso, ma dico che questo esiste e non si crede che possa meno di ledere il principio di disciplina.

In ogni modo, ripeto, io mi accosto alla proposta dell'onorevole Duchoqué, ma respingo assolutamente quella dell'onorevole Senatore Menabrea di voler togliere questa garanzia introdotta a favore dell'armata di mare, che può essere facilmente estesa anche all'armata di terra sebbene le condizioni speciali della marina ne esigano una qualche maggiore.

Il Consiglio di Ammiragliato, come il signor Senatore sa benissimo, fu istituito dal conte Di Cavour, e lo fu principalmente per la ferma convinzione che egli aveva che il più delle volte il Ministero della Marina non sarebbe stato coperto da un individuo appartenente al corpo della marina, ma da individui appartenenti all'armata di terra o a qualunque altro ramo di amministrazione. In conseguenza di ciò fu riconosciuta la convenienza di stabilire accanto al Ministro una specie di Consiglio privato che lo potesse assistere in tutte le sue funzioni.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta il Senato di rispondere due parole.

Il signor Senatore Ricci ci ha parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto a certi comuni della Lombardia. Non so veramente che cosa queste questioni abbiano a fare coll'attuale, se non forse che il sig. Senatore Ricci si è dato il piacere di lanciare qualche freccia....

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Non per questo, ma per ridurre al suo vero senso la responsabilità ministeriale che si nomina così sovente.

Senatore **Menabrea**. Io lo credeva avendo esso parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto ai comuni di Lombardia; ma non dirò altro di questi appunti che furono già ampiamente confutati, e ritorno all'argomento.

Io dico che il signor Senatore Ricci non è, non dirò logico, ma non molto stringente col suo ragionamento nel respingere la mia proposta.

Il male di questo articolo, se male ci è, sta nella facoltà che è lasciata al Ministro di giubilare degli ufficiali prima che abbiano raggiunta l'età in cui essi possono chiedere la giubilazione: ecco dove starebbe il male.

Ora, se il Senato vuol respingere questo principio, allora bisognerebbe respingerlo anche per l'armata di

terra; ma dal momento che è data facoltà al Ministro o a qualsiasi corpo di giubilare un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui esso può chiedere la giubilazione, che la giubilazione sia data dal Ministro, o sia data da un Consiglio di Ammiragliato, il risultato è sempre lo stesso. Soltanto quando è data semplicemente dal Ministro, vi è una persona contro la quale l'individuo che si crede pregiudicato, può risentirsi a suo bell'agio; laddove quando è data dal Consiglio di Ammiragliato allora è una patente d'incapacità per così dire inappellabile. Ecco dove sta il male. Ogni reclamo contro la decisione del Consiglio di Ammiragliato, sarebbe inammissibile, mentre la responsabilità del Ministro è coperta dal voto di quel Consiglio medesimo.

Ho poi fatta l'osservazione che questa disposizione è contraria a quella in vigore per l'armata di terra.

L'onorevole signor Senatore Ricci dice che si è proposto di estenderla all'armata di terra. Ma io non so ancora se il Senato vorrebbe ammettere un articolo di questa fatta per l'armata di terra; io credo che qualora venisse presentato in Senato, potrebbe essere vigorosamente combattuto. Che il Ministro possa sempre consultare i suoi consiglieri naturali in tutte le questioni che si riferiscono al personale degli ufficiali è lecito, ed è anche suo dovere; ma che mediante una legge possa coprirsi del parere di un corpo costituito, questo non lo posso ammettere, ed è appunto lo sconcio che scorgo nella disposizione dell'articolo. Io ripeto che il male starebbe in quella facoltà data al Governo di poter collocare a riposo un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui egli possa chiedere la giubilazione. Ma dal momento che questo principio è mantenuto e vi sono ragioni per mantenerlo, è meglio lasciarne la responsabilità dell'applicazione intieramente al Ministro.

Presidente. Il signor Ministro ha chiesto la parola, l'ha anche chiesta il signor Senatore Farina.

Ministro della Marina. Parli.

Senatore **Farina**. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione. Siccome però l'onorevole Senatore Menabrea sostiene che non si deve ammettere il parere di un Consiglio speciale per giudicare della convenienza di un atto, mentre questo giudizio richiede cognizioni speciali, le quali come già abbiamo veduto di frequente, non possono esistere nel capo del Dicastero, così mi è forza dichiarare che veramente egli viene a sostenere un caso che riesce un controsenso.

Per altra parte, come mai il Senatore Menabrea dice che cesserà la responsabilità ministeriale quando il parere del Consiglio d'Ammiragliato non è che un parere consultivo? Quante volte, in quante circostanze corre obbligo per il Ministro di sentire il Consiglio di Stato? E per questo cosa forse la sua responsabilità?

Dal momento dunque che il parere del Consiglio di Ammiragliato non è che consultivo, ne viene che la responsabilità resta tutta del Ministro; dal momento, ripeto, che si richiedono cognizioni speciali e tecniche

per portare un giudizio ben approfondito sulla convenienza di un atto, io credo che si possa conchiudere essere insussistenti i motivi testè adottati dall'onorevole Senatore Menabrea.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Senza voler entrare troppo a fondo nel merito della questione, perchè dalle ragioni dette mi pare che essa è stata già ampiamente svolta, io richiamo l'attenzione del Senato sulla necessità di cambiare questo articolo, per renderlo di possibile esecuzione.

È mio avviso che lasciando questo articolo come fu redatto, non sarebbe eseguibile, in quanto che nel modo in cui è composto attualmente il Consiglio d'Ammiragliato, cioè con Decreto Reale, ed anche componendolo in modo più stabile, accadrebbero sempre casi, in cui dovrebbero presentarsi al Consiglio ufficiali di un grado più elevato di quello che coprono i membri del Consiglio stesso.

Questa sarebbe tal cosa a cui io credo nessuno potrebbe prestarsi inquantochè urta coi principii più fondamentali di ogni buona disciplina militare. È dunque evidente la convenienza di ritoccare questa legge.

È verissimo che la marina, come osservava dianzi l'onorevole Senatore Menabrea, aspetta con ansietà questa legge; ma c'è un articolo che il Senato troverà nel corso della legge, il quale concede a tutti gli ufficiali che potranno essere giubilati d'ora in là, o che possono essere stati giubilati dal mese di luglio passato in poi, di invocare le disposizioni di questa legge medesima. Dunque gli interessi economici materiali degli ufficiali sono sufficientemente garantiti.

Io ho tutte le ragioni di credere che questo schema di legge portato avanti alla Camera dei Deputati potrà essere votato anche nella presente sessione; ma quando anche non potesse esserlo, sarebbe sempre in tempo per non pregiudicare gli ufficiali o gli impiegati che potessero esservi interessati. Per queste considerazioni io prego il Senato a voler modificare l'articolo sesto per renderlo, come dissi, di possibile esecuzione.

Per verità le mie tendenze, quantunque militare ormai da diversi anni, non inclinano punto all'arbitrio, e questo articolo fu suggerito dall'idea che il Ministero potesse esercitare l'arbitrio sui suoi subalterni nel minor modo possibile; perciò anche per questa ragione io mi accosterei alla proposta dell'onorevole Senatore Duchocqué, appoggiata dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Dopo che il signor Relatore dell'Ufficio Centrale ed il signor Ministro accettano l'emendamento non è più necessario di vedere se esso sia appoggiato.

Io dunque separando la votazione di questo articolo, comincio a mettere ai voti il primo paragrafo.

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopraccitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato. »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta delle seguenti parole:

« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente, e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado, ma più anziani dell'uffiziale della cui giubilazione si tratta. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il chiudimento dell'articolo sarà in questa conformità:

« Il giubilato avrà diritto a conoscere le ragioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

Chi approva quest'ultima parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo così redatto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. I militari che fanno attualmente parte della marina dello Stato, hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati e delle campagne fatte, sia in marine regolari estere, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

(Approvato.)

« Art. 8. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri per ragioni di servizio danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di ritiro aumentato della sua metà, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo stesso aumentato de'suoi due terzi.

» L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

» Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

» L'eccezione, di cui all'art. 11 della legge 1851, è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 9. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 1851, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'art. 13 della ripetuta legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pe' nocchieri e capi cannonieri di prima classe, pe' capi maestri e secondi piloti di prima classe, pe' primi macchinisti, per gli assistenti del genio navale e pe' magazzinieri di prima classe, i quali contassero anni sei di servizio nello stesso grado e classe.

» È pure abolito l'aumento del quoto alla pensione dei Vice Ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'art. 14 della legge del 1851.

» Tutti i militari graduati però, eccezione fatta dei menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto all'aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

» Ogni servizio anteriore non sarà computato. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il servizio delle persone addette alle macchine delle Regie navi a vapore armate, vien computato coll'aumento di due quinti.

» Cesserà quanto in proposito è stabilito dall'art. 24 della legge del 1851. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il *minimum* della pensione. »

(Approvato.)

« Art. 14. Le vedove di tutti i militari dei Corpi della Real Marina, le quali saranno nei casi segnati nell'art. 34 della legge del 1851, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito, quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa. »

(Approvato.)

« Art. 15. Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza del Corpo reali equipaggi su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degli impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

» Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'art. 50 della legge 20 giugno 1851. »

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Vorrei chieder al Senato se per caso non creda che il modo con il quale il primo paragrafo di questo articolo è compilato, non potesse escludere dal diritto alla pensione alcune vedove ivi contemplate le quali avrebbero pure il diritto medesimo. Gli schiarimenti che sarò per dare, spero indurranno il Senato a correggere una frase non abbastanza esatta e che propriamente non è altro che un errore di compilazione. Il primo paragrafo dice: « Le vedove poi dei soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza

del *Corpo reale equipaggi* ecc. » Io farei istanza al Senato che a queste ultime espressioni fossero sostituite le seguenti: *Corpo della Real Marina*, in quanto che questo articolo accorda una pensione alle vedove di ufficiali e bassi ufficiali i quali hanno lasciato per 10 anni continui una certa ritenuta nella Cassa degli Invalidi. Ora di queste vedove ve ne hanno non solamente nel *Corpo reale equipaggi* propriamente detto, ma nel corpo di *Fanteria della real Marina* e dei bassi ufficiali, di quelli che si chiamano *Maestri d'Ascia*, e con altri nomi, i quali propriamente sia nella distinzione dei gradi sia negli allegati dei bilanci non sono compresi sotto la denominazione di *Corpo reali equipaggi*.

Colle nuove espressioni che io propongo si renderebbe più chiaro e più esplicito il senso della legge.

Senatore Ricci, Relatore. Già il signor Ministro aveva fatto in seno dell'Ufficio Centrale questa osservazione e l'Ufficio riconoscendo fondatissime le ragioni da lui addotte era entrato nell'opinione di appoggiarle nel caso che la legge avesse dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento. Siccome questa cosa si verifica, così l'Ufficio si associa francamente all'opinione espressa dal signor Ministro, e l'appoggia nella speranza che l'altra Camera darà pronto corso a questa legge.

Senatore Di Sonnaz. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Sonnaz. Non ho chiesto la parola che per aderire a questo cambiamento; è giusto il togliere un'espressione che può lasciare dubbio per l'applicazione della pensione. Nelle parole *Corpo della reale Marina* sono compresi tutti.

Presidente. Credo che il Senato, senza che abbiano a votarsi separatamente queste parole, acconsentirà che si sostituiscono alle parole *Reali equipaggi* le parole *Corpo della reale Marina*.

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 16. Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'art. 29 della legge 1851, salvo che non fosse loro applicabile l'articolo 50 come orfane per sussidio durante lo stato nubile. »

(Approvato.)

« Art. 17. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari non può mai essere minore di L. 150. »

(Approvato.)

« Art. 18. Alle mogli dei militari di bassa-forza del *Corpo reali equipaggi*, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'art. 28 della legge 1851, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea dello stesso art. 28, prendendo in tal caso per

norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge. »

(Approvato.)

« Art. 19. I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

» Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione a norma della legge sarda del 1851 e delle legislazioni dei caduti goverui saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi. »

(Approvato.)

« Art. 20. Sono estesi agli individui dei Corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani e congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864. »

(Approvato.)

« Art. 21. La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani. »

(Approvato.)

« Art. 22. Ai funzionari del genio e del commissariato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufficiali.

» Alla bassa forza de' suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata. »

(Approvato.)

« Art. 23. Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge del 20 giugno del 1851, ed ai professori e maestri delle scuole di marina dall'articolo 6 del Regio Decreto dell'8 ottobre 1857. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nello articolo 20, è quello cui sono esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 25. Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di luglio 1864 in poi, quando anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 26. Agli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di lire 2000, spetterà inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante purchè abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe. »

(Approvato.)

« Art. 27. È abrogato l'articolo 17 della legge 20 giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

Senatore Ricci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci, *Relatore*. Siccome il Senato all'Art. 15 ha sostituito alle parole *del Corpo reali equipaggi*, le parole *del Corpo di reale marina*, così sarebbe conveniente, che in via di coordinamento si sostituissero le medesime anche all'articolo 18; e perciò dove si dice *alle mogli dei militari di bassa forza del Corpo reali equipaggi*, si dicesse invece *alle mogli dei militari di bassa forza del Corpo della reale marina*.

Questo passo inosservato mentre se ne faceva la lettura; ma siccome il caso è identico, trattandosi d'una pura correzione, il Senato non avrà difficoltà di aderirvi.

Presidente. Trattandosi di una correzione che è conseguenza necessaria di un voto già emesso dal Senato, non si dee tener conto dello scrupolo di rinvenire su di un articolo già votato.

Si intende adunque che il Senato acconsente che nell'articolo 18 si sostituiscano alle parole *del Corpo reali equipaggi*, le parole *del Corpo della reale marina*.

(Il Senato approva.)

Prima di passare allo squittinio segreto di questa legge, debbo ricordare al Senato avere già esso deliberato che martedì vi sarà seduta pubblica, nella quale in primo luogo si darà corso alla relazione di petizioni già annunziata dal Senatore Roncalli, e quindi si passerà alla discussione del progetto di legge per l'unificazione giudiziaria, non che di quelli che saranno in pronto.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	80
Voti favorevoli	75
Contrari	5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).